

Deroga alla derivazione rafforzata per gli investimenti che fruiscono dell'IRES premiale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale

Scopri di più

Per la verifica del **momento di effettuazione degli investimenti** rilevanti per la **fruizione dell'IRES premiale**, si applicano le **regole ordinarie** previste dall'[art. 109, commi 1 e 2, TUIR](#), anche per i soggetti IRES che **applicano la derivazione rafforzata**. È quanto precisato nella Relazione al Decreto del 7 agosto scorso, attuativo delle disposizioni di cui all'[art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024](#) (Legge di bilancio 2025). I requisiti per l'**applicazione dell'IRES nella misura del 20%** per il periodo d'imposta 2025 sono sostanzialmente tre:

- **accantonamento** (o meglio mancata distribuzione ai soci) di **almeno 80% dell'utile relativo all'esercizio 2024** (requisito da verificare in relazione ai verbali di assemblea depositati nei mesi scorsi);
- **incremento della base occupazionale** (con un calcolo a onor del vero complesso);
- effettuazione di **investimenti in misura almeno pari al maggiore dei 3 seguenti parametri: 30% della quota di utile "accantonato" a riserva relativo al 2024, 24% dell'utile dell'esercizio 2023 e 000 euro**.

L'art. 5 del Decreto attuativo disciplina quest'ultima **condizione di accesso**, precisando in primo luogo che gli investimenti devono avere ad **oggetto beni nuovi "4.0"** (compresi negli [Allegati A e B, Legge n. 232/2016](#)) o **"5.0"** (di cui all'[art. 38, D.L. n. 19/2024](#)). In relazione a questi ultimi, la Relazione precisa che non rientrano tra gli investimenti rilevanti **le spese di formazione del personale** in quanto non rappresentano "beni".

Qualora l'investimento abbia a oggetto **esclusivamente beni "4.0"**, deve essere effettuata anche l'**interconnessione al sistema aziendale**, che dovrà permanere per un periodo superiore alla **metà del periodo di sorveglianza** (quinto periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento). Per i beni **"5.0"**, oltre all'interconnessione, è necessario conseguire nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, rispetto al periodo d'imposta 2024, una riduzione dei consumi energetici (non inferiore a 3% o 5% a seconda dei casi).

L'intervallo temporale di effettuazione degli investimenti va **dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 ottobre 2026** (termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d'imposta 2025). È bene osservare che, anche laddove **l'investimento sia effettuato nel periodo d'imposta 2026** (entro il 31 ottobre), l'applicazione dell'IRES **nella misura del 20%** riguarda comunque il **periodo d'imposta 2025**. Sarà necessario prestare attenzione soprattutto per quegli investimenti effettuati negli ultimi mesi a disposizione, in particolare **successivamente al termine per il pagamento del saldo IRES 2025**.

Allo scopo di verificare se l'investimento sia effettuato nel predetto arco temporale, il Decreto stabilisce che si **devono applicare le regole ordinarie** di cui all'[art. 109, commi 1 e 2, TUIR](#), anche per i soggetti che applicano la **derivazione rafforzata** di cui all'[art. 83, TUIR](#) (in sostanza tutti i soggetti IRES, ad eccezione delle **micro-imprese** che non abbiano **optato per la redazione del bilancio ordinario**). Pertanto, per i **beni acquisiti in proprietà** si deve aver riguardo al **momento della consegna del bene**, così come per quelli acquisiti in locazione finanziaria, per i quali la Relazione conferma che rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella **disponibilità del locatario**.

Per quelli acquisiti tramite **contratto di appalto**, dovrebbero valere le regole già applicate in passato (per iper e super ammortamento, nonché per il credito d'imposta), ossia la **data di ultimazione della prestazione**, oppure, nel caso siano previsti del SAL, la data di liquidazione ed accettazione degli stessi. Infine, per la determinazione dell'ammontare dell'investimento, il **costo deve essere determinato secondo i criteri ordinari** stabiliti dall'[art. 110, TUIR](#), includendo, quindi, anche **gli oneri accessori di diretta imputazione**.